

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3**

N. 1421 DEL - 2 DIC. 2016

Oggetto: Dr. CATARINI Massimo – richiesta permanenza in servizio art. 22 L. 183/2010. Determinazioni.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti della U.O.C. Supporto Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di autorizzare, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e costituente parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, la prosecuzione del rapporto di lavoro del Dirigente medico Dr. CATARINI Massimo oltre il limite ordinamentale dei 65 anni, fino al 31/07/2017;
2. di variare, pertanto, la precedente determina dirigenziale n. 1166 del 10/10/2016, disponendo la risoluzione del rapporto di lavoro con il Dr. Catarini Massimo a decorrere dal 1° agosto 2017, per superati limiti di età;
3. di dare atto che alla data di collocamento a riposo il dipendente avrà maturato un'anzianità contributiva di 44 anni e 10 mesi, di cui 38 anni, 9 mesi e 14 giorni di servizio effettivo;
4. di dare atto che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di notificare il presente provvedimento al dipendente ed agli uffici interessati per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA 3
Dr. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

Il Dirigente U.O.C. Supporto Controllo di Gestione
Sg. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dressa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

▣ Normativa ed atti di riferimento:

- Art. 15-nonies co. 1 D.Lgs. 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, come modificato dall'art. 22 L. 183/2010;
- Art. 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011;
- Art. 2, commi 4 e 5 D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013;
- Art. 1, D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;
- Art. 53 DPR 761/79;
- CCNL 05/12/1996 Dirigenza Medica e Veterinaria;
- Nota operativa Inpdap n. 56/2010;
- Nota ASUR n. 11894 del 14/05/2012;
- Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 19/02/2015.

▣ Motivazione:

Con precedente determina dirigenziale n. 1166 del 10/10/2016 era stato disposto il collocamento a riposo del Dr. CATARINI Massimo – dirigente medico con incarico professionale alta specializzazione “Oncoematologia”, nato il 07/01/1966 – con effetto 01/02/2017, per raggiunti limiti di età (65 anni), con diritto a pensione.

Il predetto con nota acquisita al prot. gen. al n. 111247 dell'11/10/2016, ha chiesto il mantenimento in servizio oltre il compimento del limite di età dei 65 anni, fino alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22 legge 183/2010.

L'art. 22 L. 183/2010, di modifica del precitato comma 1 art. 15-nonies D.Lgs. 502/92 – invocato dal dipendente per il mantenimento in servizio oltre tale data – effettivamente consente ai dirigenti medici (e del ruolo sanitario) la permanenza in servizio fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo, entro i 70 anni di età, dettando, quale unica condizione, l'impossibilità di dare luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

Precedentemente alla pubblicazione – in G.U. n. 101 del 04/03/2015 – della circolare F.P. n. 2 del 19/02/2015, la dottrina e la stessa Funzione Pubblica consideravano la permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari fino al 40° anno di servizio effettivo un diritto potestativo del dipendente.

A seguito della riscrittura dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'art. 72 comma 11 D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in L. 133/2008 – effettuata dal successivo comma 5 del precitato art. 1 D.L. 90/2014 – la Funzione Pubblica, con la predetta circolare n. 2/2015, ha però modificato la propria posizione in merito alla valenza del “diritto” alla permanenza in servizio oltre il limite dei 65 anni, fornendo le conseguenti nuove linee interpretative per l'applicazione della normativa di interesse. In particolare, come precisato al punto 2.3.2 della circolare, per i dirigenti medici del SSN vige un regime speciale in forza del quale “l'amministrazione potrà accordare la prosecuzione del rapporto di lavoro, a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”. Ma si chiarisce anche che, salvo si tratti di responsabile di struttura complessa, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro può prevalere l'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, ai sensi delle disposizioni di legge precedentemente indicate. Ne deriva che, almeno nel caso di dirigenti non di struttura complessa – come nel caso del Dr. Catarini – non è (più) configurabile un diritto

potestativo alla permanenza, ben potendo l'amministrazione tenere invece conto delle proprie esigenze organizzative ai fini delle decisioni da assumere.

Con riferimento alle esigenze organizzative il Direttore della competente U.O.C. Medicina MC, interpellato al riguardo, con E-Mail del 21/10/2016 ha rappresentato l'opportunità di mantenere in servizio il Dr. Catarini per ulteriori 6 mesi, al fine di garantire la continuità assistenziale per i pazienti ematologici seguiti dall'Unità Operativa.

Per quanto sopra si ritiene di poter autorizzare il Dr. Catarini alla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i 65 anni di età – ex art. 15-nonies del D.L. 502/92, come modificato dall'art. 22 L. 183/2010 – e fino al 31/07/2017, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 5 D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. 114/2014, come da interpretazione fornita con circolare F.P. n. 2/2015.

Dovrà conseguentemente essere variata la citata determina dirigenziale n. 1166/2016, disponendo la risoluzione del rapporto di lavoro con il Dr. Catarini Massimo a decorrere dal 1° agosto 2017, per superati limiti di età;

Alla data indicata di permanenza il Sanitario raggiungerà 44 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, di cui 38 anni, 9 mesi e 14 giorni di servizio effettivo, computati secondo le indicazioni fornite dalla nota operativa Inpdap n. 56/2016.

Relativamente alla prescritta condizione del non aumento del numero dei dirigenti, si deve rilevare che trattasi di limitazione che all'entrata in vigore della legge era stata interpretata come impossibilità di consentire il rientro di dirigente cessato e già sostituito. Il terzo comma dell'art. 22 L. 183/2010, entrata in vigore il 24/11/2010, ha permesso infatti la permanenza in servizio oltre i limiti d'età anche di dirigenti già cessati, purchè in servizio al 31/01/2010. La circolare F.P. n. 2/2012 sulla questione – molto importante, costituendo ragione di rigetto dell'istanza – non ha fornito alcuna indicazione.

Sul punto, in coerenza con le direttive a suo tempo fornite dall'Asur con nota 11894/2012, con riferimento agli impatti sul piano occupazionale si deve ad ogni buon conto evidenziare che per la copertura del posto a tempo indeterminato è previsto l'espletamento di un concorso i cui tempi si protrarranno fin oltre la data di collocamento a riposo già determinata. La permanenza in servizio oltre i 65 anni di età non comporterebbe dunque alcun aumento del numero dei dirigenti, oltretutto considerato che nel caso de quo trattasi di dipendente la cui cessazione è destinata comunque ad avvenire, secondo la proposta di permanenza, sempre entro l'anno 2017.

Per quanto sopra, non si determinano oneri aggiuntivi di spesa.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

□ **Esito dell'istruttoria:**

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

1. di autorizzare, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e costituente parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, la prosecuzione del rapporto di lavoro del Dirigente medico Dr. CATARINI Massimo oltre il limite ordinamentale dei 65 anni, fino al 31/07/2017;
2. di variare, pertanto, la precedente determina dirigenziale n. 1166 del 10/10/2016, disponendo la risoluzione del rapporto di lavoro con il Dr. Catarini Massimo a decorrere dal 1° agosto 2017, per superati limiti di età;
3. di dare atto che alla data di collocamento a riposo il dipendente avrà maturato un'anzianità contributiva di 44 anni e 10 mesi, di cui 38 anni, 9 mesi e 14 giorni di servizio effettivo;

4. di dare atto che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di notificare il presente provvedimento al dipendente ed agli uffici interessati per il seguito di competenza.

U.O.C. Gestione Risorse Umane

Il Dirigente

Dr. Fabrizio Trobbiani

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Ippoliti

- ALLEGATI -

non sono presenti allegati



REGIONE MARCHE

Numero 1421/AV3

Data 02/12/2016

DETERMINA N. 1421/AV3 DEL 02/12/2016

**Dr. CATARINI Massimo – richiesta permanenza in servizio art. 22 L. 183/2010.
Determinazioni.**

PUBBLICAZIONE:

dal 02/12/2016 al 16/12/2016

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 02/12/2016
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI ☒ NO ☐

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

02/12/2016

Stefania Scarponi

Collegio Sindacale: inviata con nota del 2 DIC. 2016

Atto soggetto al controllo della Regione: SI ☐ NO ☒

Inviato con nota n. _____ del _____